

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni previste dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012 ai fini di garantire la trasparenza in merito ai titolari di cariche elettive e di governo e l'istituzione di un sistema di controlli interni sull'attività dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Art. 2 OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO.

1. Il Presidente dell'Unione, i membri della Giunta, i Consiglieri dell'Unione sono tenuti a presentare al protocollo dell'Ente, entro il mese di gennaio di ogni anno, nonché entro 30 giorni dall'inizio del mandato e trenta giorni prima della fine del mandato, una dichiarazione che contenga i dati reddituali e patrimoniali aggiornati, secondo l'elenco previsto¹ dall'art. 41bis del D.lgs. 267/2000.
2. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito Internet dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", unitamente ai compensi corrisposti per la carica elettiva.²
3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini di cui al c. 1, il Responsabile dell'Area Affari Istituzionali provvede a sollecitare la presentazione della dichiarazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni. Scaduto tale termine, nel caso di mancata o parziale ottemperanza, viene applicata una sanzione da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della L. 689/1981.³

Art. 3 CONTROLLI INTERNI

1. L'Unione istituisce il sistema di controlli interni ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, per garantire attraverso la regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e una sana gestione finanziaria.
2. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. Il sistema di controlli interni è articolato in ⁴:
 - a) **controllo di regolarità amministrativa contabile**, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità contabile e la correttezza di tutta l'attività amministrativa dell'Ente.

¹ L'elenco riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

² Si ricorda che l'art. 11, comma 8, lett. h), del d.lgs. n. 150 del 2009 aveva previsto l'obbligo di pubblicazione dei CV e dei dati sulle indennità erogate dall'Ente per "coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo". La dichiarazione reddituale e patrimoniale si ritiene vada dunque ad integrare questi dati già presenti nei siti.

³ La sanzione prevista può variare da un minimo di euro duemila ad un massimo di euro ventimila (cfr. art. 41-bis D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 1 del D.L. 174/2012). Sarà possibile il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo, o se più favorevole pari al doppio del minimo, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/1981.

⁴ Indubbiamente i controlli si ampliano, si rafforzano nelle loro peculiarità, coinvolgono più soggetti sia attivi che passivi e mirano a "blindare" tutto il gruppo Ente locale.

- b) **controllo di gestione**, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ad ottimizzare ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati.
- c) **controllo strategico**, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'organo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- d) **controllo sugli equilibri finanziari**, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza.
- e) **controllo sugli organismi gestionali esterni**, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli stessi, tramite l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato.
- f) **controllo di qualità**, finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti, interni ed esterni, per i servizi erogati direttamente e tramite gli organismi gestionali esterni.⁵

Art. 4 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.
4. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio che non siano meri atti di indirizzo, il responsabile del servizio competente per materia, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000, tenendo conto del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, della correttezza e regolarità delle procedure, della correttezza formale nella redazione dell'atto. Il responsabile del servizio finanziario valuta ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo al fine di giudicare se comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e lo indica con un parere espresso di regolarità contabile: favorevole, contrario o con la formula "l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente"⁶
5. I pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

⁵ Il controllo sugli organismi gestionali esterni ed il controllo di qualità in sede di conversione in legge del decreto, sono stati previsti soltanto per gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, dal 2014 si applicherà agli enti con più di 50.000 abitanti e dal 2015 per gli enti con più di 15.000 abitanti.

⁶ Si ritiene che la proposta vada sempre valutata e che ottenga sempre un parere contabile anche con la formula negativa "l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente" e la figura chiamata a fare questo tipo di valutazione non può che essere il responsabile del servizio finanziario. Molti si sono posti la domanda se il parere contabile risulti ora esteso fino a coinvolgere anche la legittimità dell'atto; qualche ragioniere si è sempre sentito un po' "guardiano del faro", qualcun altro è invece un pò restio ad assumere questo ruolo, ancor di più dopo che la legge di conversione ha tolto le ipotizzate tutele della protezione prima del MEF poi dei revisori. Si ricordi comunque che l'art. 97 del TUEL assegna al Segretario compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

6. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere del collegio dei revisori, secondo le previsioni dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000.⁷
7. Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
8. Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria⁸.
9. Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.
10. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato, svolto e diretto dal Segretario Generale, assistito dal personale individuato con proprio atto. Il controllo avviene con sorteggio effettuato sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche pari al 2%.
11. Il Segretario Generale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza trimestrale. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.
12. Il Segretario Generale in una breve relazione riferisce sui controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente in generale e suddiviso per aree organizzative.
13. Nel caso di riscontrate irregolarità il Segretario provvede a impartire direttive cui conformarsi.
14. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione, al presidente del consiglio dell'Unione ed ai capigruppo consiliari
15. Qualora il Segretario rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
16. Il controllo successivo è inoltre svolto dall'organo di revisione nei casi e con le modalità previsti dal tit. VII del TUEL, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Art. 5 CONTROLLO DI GESTIONE⁹

⁷ L'art. 239 del TUEL al c.1 prevede ora b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

⁸ Oltre al novellato articolo 49 del TUEL e all'art. 151, c. 4 del TUEL si ricorda il paragrafo 65 del *Principio Contabile Numero 2* deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno che già prevedeva che *"qualsiasi provvedimento che comport(asse), nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, (fosse) sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario"*.

⁹ Nella maggior parte degli Enti il controllo di gestione è già disciplinato all'interno del regolamento di contabilità e sarà sufficiente quindi un semplice rinvio a questo, per gli enti che devono attivarlo la presente disciplina può tranquillamente integrare il regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 196 del TUEL.

1. Al controllo di gestione provvede il servizio Finanziario con la collaborazione dei vari settori.
2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione e analisi di un piano dettagliato degli obiettivi (PEG)¹⁰;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centri di costo e ove possibile per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;
 - c) nel corso dell'esercizio, valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa e al fine di individuare azioni correttive;
 - d) Sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio, centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa;
 - e) elaborazione di relazioni periodiche (reports) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi o progetti, in cui si rende conto dell'attività svolta relativamente alle lett. b), c) e d);
3. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno quadrimestrale. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Responsabile del servizio finanziario trasmette il referto ai responsabili di servizio, al Presidente dell'Unione al nucleo di valutazione/OIV ed alla giunta che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto. Al termine dell'esercizio, il Responsabile del controllo di gestione trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Il Piano Dettaglio degli Obiettivi gestionali prevede obiettivi per ciascun settore o area organizzativa dell'ente. Ogni obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009¹¹, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:
 - a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
 - b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
 - c. l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
 - d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
 - e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

ART. 6 CONTROLLO STRATEGICO¹²

¹⁰ La legge di conversione ha introdotto all'art. 169 del TUEL il c. 3-bis, che prevede che il piano della performance (ex art 10 del D.Lgs. 150/2009) sia unificato organicamente nel piano esecutivo gestione, quindi un unico documento. Sembra così dipanato anche il dubbio se il piano della performance sia o no obbligatorio per i comuni. Cfr "il piano della performance diventa obbligatorio per i comuni", L. Oliver, Italia Oggi, 7 dic. 2012.

¹¹ Si tratta del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, meglio noto come "Riforma Brunetta". Il comma 2 dell'articolo 5 prevede: "Gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

¹² anche gli adempimenti relativi al controllo strategico in sede di conversione in legge del decreto, sono stati previsti soltanto per gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, dal 2014 si applicherà agli enti con più di 50.000 abitanti e dal 2015 per gli enti con più di 15.000 abitanti.

1. Il controllo strategico viene attuato attraverso le linee programmatiche di governo, la relazione previsionale e programmatica triennale, la verifica sullo stato di attuazione dei programmi ed in sede di rendiconto di gestione¹³.
2. Attraverso la verifica del processo attuativo degli obiettivi si rileva come le scelte strategiche dell'amministrazione vengono realizzate con lo scopo di avvicinarsi sempre più alla meta ideale delineata nella "vision" definita dall'amministrazione.
3. L'attività di verifica consiste nell'analisi, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione, dei possibili rimedi. Nell'analisi si tiene in particolare considerazione gli aspetti economico-finanziari, connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, utilizzando anche il controllo di qualità.
4. L'unità preposta al controllo strategico viene individuata nel Responsabile del servizio finanziario, sotto la direzione del Segretario Generale ed elabora rapporti da trasmettere, in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione, alla Giunta e al Consiglio per la successiva ricognizione dei programmi e la verifica della congruenza tra risultati e obiettivi.
5. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate anche per la valutazione e la premialità dei dipendenti dal nucleo di valutazione/OIV.

Art. 7 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI¹⁴

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, secondo i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la contabilità locale degli Enti locali istituiti presso il ministero dell'Interno.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente¹⁵ dal responsabile del servizio finanziario che con cadenza trimestrale formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri finanziari.
3. Nell'attuare il controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario può coinvolgere l'organo di revisione, il Segretario Generale, la Giunta e qualora necessario i responsabili di servizio.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;

¹³ I riferimenti normativi sono gli artt 46, c. 3, 170, 193, 151, c. 6 e 231 del TUEL.

¹⁴ Il controllo sugli equilibri finanziari è diretto a garantire l'equilibrio di bilancio, che non si qualifica come pareggio di bilancio apparente, ma equilibrio come pareggio vero. In tale contesto vanno tenuti in considerazione anche le elusioni del patto di stabilità, l'indebitamento e tutti le vicende che possono preludere il dissesto. In particolare elementi perturbanti quali entrate a tantum, debiti fuori bilancio, oneri sommersi derivanti dalla gestione delle partecipate, alienazioni. Segnali sintomatici di equilibrio solo apparente sono individuati nella ripetuta anticipazione di cassa, dal disequilibrio di parte corrente, da una anomala gestione dei servizi per conto terzi, da un aumento non giustificato della spesa degli organi politici istituzionali (cfr. art. 148, c. 2 del TUEL), oltre ad una elevata massa di residui attivi, a cui la recente manovra di spending review ha cercato di porre rimedio con il fondo svalutazione crediti. Per un idoneo approfondimento cfr. delibera Corte dei Conti del Veneto 903/2012 che detta indicazioni agli enti locali del Veneto per la verifica del Bilancio di previsione 2012 anche in relazione alle nuove disposizioni di cui al D.L. 174/2012.

¹⁵ Il paragrafo 67 del Principio contabile numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno prevede: "Il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio

- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
5. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione anche all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni¹⁶.
6. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.
Il Segretario Generale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal precedente paragrafo.
Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, è trasmesso alla Giunta dell'Unione affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.
7. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL¹⁷

Art. 8 CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

1. Il controllo si esplica sulle società partecipate non quotate.
2. L'amministrazione con proprio atto, in sede di approvazione del bilancio¹⁸ impartisce gli indirizzi alle società partecipate relativamente a:
 - a) obiettivi gestionali del servizio di cui trattasi secondo parametri qualitativi e quantitativi
 - b) rispetto delle norme di finanza pubblica
 - c) rispetto dei limiti di spesa del personale e procedure di assunzione
 - d) rispetto del codice degli appalti pubblici
 - e) rispetto del limite di indebitamento
3. Il Servizio Finanziario dell'Ente, unitamente alle strutture responsabili dei servizi gestiti dalle società partecipate, acquisisce gli atti, i dati e le informazioni necessarie tramite gli

¹⁶ Disposizione del nuovo articolo 147-*quinquies*, comma 3, del TUEL previsto dal DL 174/2012, va considerata con i nuovi controlli previsti sugli organismi gestionali esterni.

¹⁷ Articolo 153 comma 6, del TUEL: "il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzii il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta"

¹⁸ Art. 170, c. 6 TUEL: Relazione previsionale Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

organi e gli uffici della società partecipata, e verificano in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione, con apposita relazione asseverata dal collegio dei revisori, il corretto funzionamento degli organi societari, l'adempimento degli obblighi della convenzione di servizio, il rispetto degli standard di qualità, unitamente ad una attenta analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione.

La verifica deve concretizzare una costante permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale. In caso di mutamenti rispetto le valutazioni iniziali con particolare riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'interesse generale del servizio, il rapporto costo/beneficio, l'appropriatezza del modulo gestionale, la comparazione con eventuali vantaggi/svantaggi e risparmi/costi/risultati offerti da moduli alternativi, devono essere proposti interventi correttivi agli organi di governo.

La valutazione deve considerare la capacità di gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, a lungo termine, i risultati assegnati, anche in termine di promozione economica e sociale.¹⁹

4. Nel caso le verifiche di cui al comma precedente rilevino situazioni che possono incidere sui rapporti finanziari tra Ente e società (perdite di esercizio reiterate), oppure valutazioni tecniche o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico sociale, tali da compromettere la sana gestione finanziaria dell'Ente, le relazioni sono trasmesse agli organi politici con proposta a valutare lo svolgimento dei servizi con moduli privatistici.

Art. 9 CONTROLLO DI QUALITÀ²⁰

1. Il controllo di qualità dei servizi può inserirsi nell'ambito delle attività relative al controllo di gestione. Viene svolto da un'unità, anche appositamente costituita, individuata dalla Giunta.
2. Il controllo può essere espletato tramite:
 - a) la certificazione di qualità;
 - b) la misurazione della soddisfazione dei "clienti" interni ed esterni delle varie strutture comunali tramite "customer satisfaction" o strumenti semplificati di gradimento;
 - c) la "gestione di segnalazioni e reclami" che consiste nella gestione e monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami inerenti i servizi del comune ed il suo territorio, che garantisca una corretta informazione e comunicazione tra Ente e cittadino, anche con eventuali interventi di correzione (feedback) necessari.
3. In collegamento con il controllo successivo di regolarità, il Segretario Generale individua da 3 a 5 procedimenti per area organizzativa, sui quali è attivata una verifica attraverso i seguenti parametri: domande in giacenza ad inizio rilevazione, domande pervenute nel periodo, domande evase positivamente, domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una domanda.
4. Il controllo di qualità si estende anche ai servizi degli organismi partecipati, tramite l'atto di indirizzo, di cui all'articolo precedente.

Art 10 CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

¹⁹ Cfr deliberazione Corte Conti Veneto n. 903/2012

²⁰ Alcuni Enti hanno già una certificazione di qualità consolidata rispetto a determinati servizi, altri sono ancora alle prese con l'istituzione del primo embrionale controllo di qualità a livello di "faccine" per soddisfare la L.150/2009. All'obbligo bisogna comunque provvedere senza maggiori oneri.

1. Il Presidente dell'Unione, avvalendosi del Responsabile del Controllo di Gestione, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 del TUEL²¹.

Art. 11 NORME FINALI

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario Generale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. Le diverse tipologie di controllo saranno attivate nei termini temporali previsti dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies del D.lgs. n. 267/2000
3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Unione dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

²¹ L'obbligo riguarda solo i comuni con più di 15.000 abitanti